notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - studio@milanonotai.it
www.milanonotai.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 36519/18236

registrato a Milano DP I
il 5 marzo 2026
al n. 16227 s. 1T
con euro 200,00

iscritto alla C.C.I.A.A.
Milano Monza Brianza Lodi
il 2 aprile 2026
al n. 142137/2026

VERBALE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IN VIDEOCONFERENZA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di marzo duemilaventisei

3 marzo 2026

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12, alle ore 16.00 sedici.

Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano dò atto che ha assunto, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, la presidenza dell'Assemblea della associazione

"CIAO. …un ponte tra carcere, famiglia e territorio ONLUS"

con sede in Milano, via Pezzotti n. 53, codice fiscale 97171340157, REA MI-2650405, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus (di seguito la "**Associazione**"),

Elisabetta Fontana, nata a Milano il giorno 3 gennaio 1973, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, persona che ho provveduto a identificare.

La Presidente dichiara che l'Assemblea è stata convocata, esclusivamente in videoconferenza, a seguito di avviso inviato in data 23 febbraio 2026 a tutti gli aventi diritto mediante messaggio di posta elettronica, in prima convocazione per questo giorno alle ore 5.00 e in seconda convocazione per questo giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

"in parte straordinaria
- Esame e approvazione della modifica dello statuto della Associazione ai fini della acquisizione della qualifica di Impresa Sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 112/2017, delibere inerenti e conseguenti
- Iscrizione al RUNTS, delibere inerenti e conseguenti
- Nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017
- Acquisizione della personalità giuridica
- Varie ed eventuali
Omissis.".

La Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale della parte straordinaria dell'odierna riunione.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

La Presidente constata e dichiara:

1. che in prima convocazione l'assemblea non si è validamente costituita per la mancanza del quorum costitutivo;

2. che, oltre alla Presidente, sono intervenuti in proprio o per delega conservata agli atti dell'Associazione, mediante video collegamento ai sensi del Decreto Cura Italia, i soci indicati nell'Allegato "**A**";

3. di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea dei soci;

4. che del Consiglio Direttivo, oltre alla Presidente, sono intervenuti i consiglieri Maurizio Picciotto, Luigi Danieli, Andrea Tollis, Matteo Platè;

5. che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto.

La Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi tra loro e ricorda le ragioni che rendono opportuno procedere all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), nella sezione "imprese sociali" e acquisire la personalità giuridica.

La Presidente prosegue illustrando il nuovo statuto che deve essere adottato in conformità alla disciplina sull'impresa sociale contenuta nel D.lgs. 112/2017. In particolare, lo statuto prevede l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "Impresa Sociale" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via stabile e principale delle attività d'impresa di interesse generale; l'assenza di scopo di lucro ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 112/2017; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 112/2017; l'obbligo di prevedere nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo; l'obbligo di redigere il bilancio sociale; l'inserimento della clausola devolutiva del patrimonio in conformità all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 112/2017.

La Presidente prosegue precisando che con l'acquisizione della personalità giuridica l'Associazione potrà godere dell'autonomia patrimoniale perfetta.

A tale scopo, l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore richiede che l'Associazione disponga di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 e che tale consistenza risulti da una relazione di stima redatta da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

La Presidente precisa, quindi, che è stato dato incarico alla dott.ssa Sara Auguadro, nata a Como il giorno 24 novembre 1978, codice fiscale GDR SRA 78S64 C933H, domiciliata in Como, Viale per San Fermo della Battaglia n. 45, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori al n. 149719 con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2008. Da tale relazione - asseverata in data 3 marzo 2026 al n. 36158 di mio repertorio si evince che l'Associazione al 31 dicembre 2025 aveva un patrimonio netto di euro 250.000,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

Al termine dell'esposizione, la Presidente constata che con voto palese l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di voler assumere la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017, adottando la denominazione di **"CIAO …un ponte tra carcere, famiglia e territorio IMPRESA SOCIALE"**, in breve "**CIAO IMPRESA SOCIALE**";

2. di voler procedere, di conseguenza, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione di cui all'art. 46, lett. d) del D.lgs. 117/2017;

3. di approvare un nuovo testo di statuto illustrato dalla Presidente interamente sostituivo del precedente che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";

4. di voler acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Dl.gs. 117/2017 allegando a tale fine, sotto la lettera "**C**", la relazione di stima redatta dalla dott.ssa Sara Auguadro, come sopra identificata, asseverata in data 3 marzo 2026 al n. 36158 di mio repertorio, dalla quale si evince che l'Associazione al 31

dicembre 2025 aveva un patrimonio netto di euro 250.000,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;

5. di nominare come organo di controllo (monocratico) la dott.ssa Sara Auguadro, nata a Como il giorno 24 novembre 1978, codice fiscale GDR SRA 78S64 C933H, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori al n. 149719 con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2008, che durerà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;

6. di conferire alla Presidente tutti i poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandola ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

La Presidente dichiara di aver accertato i risultati della votazione.

Ai fini della pubblicità del presente atto la Presidente dichiara che la Associazione è titolare dei beni immobili elencati nell'allegato "**D**" ed è titolare della partecipazione al capitale sociale della Società "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Padova, via Niccolò Tommaseo n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e codice fiscale 01029710280, R.E.A. PD-256099.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e nessuno domandando la parola, la Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea, che procede per la parte ordinaria che sarà oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 16.55 sedici e cinquantacinque.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente agli allegati "A", "B" e "D" alle ore 17.00 diciassette.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 36519/18236 di repertorio

Elenco Associati

"CIAO. …un ponte tra carcere, famiglia e territorio ONLUS"

	Associati	**Assemblea 3 marzo 2026**
1	ALBE' LUCIANA	Presente
2	DANIELI LUIGI	Presente
3	FONTANA ELISABETTA	Presente
4	FONTANA GIANCARLO	Presente mediante delega a Matteo Platè
5	GAROFALO RITA	Presente per delega a Elisabetta Fontana
6	PICCIOTTO MAURIZIO	Presente
7	PLATE' MATTEO	Presente
8	ROVERE ROBERTO	Presente
9	TOLLIS ANDREA	Presente

F.to: Monica De Paoli

Allegato "B" al n. 36519/18236 di Repertorio

STATUTO
della ASSOCIAZIONE
"CIAO …un ponte tra carcere, famiglia e territorio IMPRESA SOCIALE"

ART. 1 — Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice Civile è costituita una associazione denominata "**CIAO …un ponte tra carcere, famiglia e territorio IMPRESA SOCIALE**" in breve "**CIAO IMPRESA SOCIALE**" (di seguito "Associazione"). Ai sensi della normativa vigente, l'Associazione utilizzerà la locuzione "Impresa Sociale" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

1.2 L'Associazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (d'ora innanzi anche "Disciplina dell'Impresa Sociale"), dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibili, del codice civile.

1.3 L'Associazione ha sede in **Milano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente nei termini di legge.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dalla Disciplina dell'Impresa Sociale e successive modifiche e integrazioni, persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via stabile e principale, delle attività di impresa di interesse generale di cui al successivo comma 2.2.

In particolare, l'Associazione si propone di

- favorire il reinserimento sociale di soggetti provenienti dal circuito penitenziario attraverso l'accesso a misure alternative al carcere e ai permessi premio;
- sostenere i soggetti in situazioni di fragilità, disagio e/o grave emarginazione;
- promuovere e sostenere i percorsi di inserimento sociale e il raggiungimento della autonomia economica e abitativa di soggetti in difficoltà;
- ottimizzare l'utilizzo e incrementare la disponibilità degli alloggi;
- consolidare ed estendere la collaborazione e il lavoro di rete con i servizi, gli enti locali, le organizzazioni del privato sociale;
- migliorare strumenti, conoscenze e competenze negli ambiti di intervento dell'Associazione;
- facilitare percorsi formativi per volontari e operatori del sociale.

2.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita in via stabile e principale le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Disciplina dell'Impresa Sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'articolo 2 della Disciplina dell'Impresa Sociale (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r).

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. sviluppo di attività di accoglienza abitativa a carattere sociale (housing sociale) rivolta a:
    a. soggetti provenienti dal circuito penitenziario (detenuti in misura alternativa, in permesso premio ed ex-detenuti);
    b. mamme detenute con i loro bambini all'interno delle strutture penitenziarie presenti sul territorio;
    c. mamme con bambini in situazioni di fragilità e in condizioni di bisogno abitativo;
    d. giovani, adulti e famiglie in difficoltà e/o coinvolti in situazioni di devianza e di grave abbandono;
2. attivazione di servizi educativi, psicologici, sociali, legali individualizzati per sostenere e accompagnare i soggetti di cui sopra all'interno di processi volti all'autonomia personale, lavorativa, abitativa;
3. avvio di attività finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo e al raggiungimento dell'autonomia economica dei soggetti di cui sopra;
4. avvio di interventi di mediazione e di colloqui di carattere criminologico a favore di soggetti in difficoltà;
5. promozione di attività di segretariato sociale e di orientamento al lavoro rivolto sempre ai soggetti di cui sopra;
6. creazione, organizzazione e gestione di attività pedagogiche, psicologiche e di mediazione per il sostegno a famiglie in difficoltà;
7. sviluppo di servizi e attività che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro per le famiglie in difficoltà;
8. collaborazione con le istituzioni pubbliche, i Servizi Sociali e le altre realtà presenti sul territorio e operanti nei settori di competenza dell'Associazione;
9. progetti finalizzati alla prevenzione della devianza e della criminalità;
10. partecipazione e promozione di incontri, seminari, dibattiti ed iniziative editoriali sulle problematiche riguardanti la grave emarginazione, le attività dell'ente e/o le tematiche da essa trattate nel perseguimento della propria mission istituzionale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere altresì attività diverse da quelle d'impresa di interesse generale, nei limiti consentiti dall'art. 2 della Disciplina dell'Impresa Sociale.
Al Consiglio Direttivo compete la loro puntuale individuazione.
L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ART. 3 – Patrimonio ed entrate

3.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
b) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
c) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

3.2 L'Associazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
d) proventi e ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
e) dai fondi pervenuti mediante raccolte;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione nei limiti consentiti dal D.Lgs. 112/2017.

ART. 4 – Esercizio

4.1 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 5 - Lavoratori

5.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
5.2 In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto indicato dal D.Lgs. 112/2017, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

ART. 6 - Volontari

6.1 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari nei limiti e con i criteri previsti dai commi 2 e 2-bis dell'art. 13 della Disciplina dell'Impresa Sociale che operino in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà.

6.2 La qualità di volontario è incompatibile per legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa Associazione.
6.3 I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
I criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetari.

ART. 7 – Soci. Ammissione. Diritti e doveri.
7.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti senza personalità giuridica, pubblici e privati.
7.2 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.
In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.
7.3 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
7.4 I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
7.5 Tutti i soci hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per i soci.
La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.
7.6 La qualità di socio deve risultare da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7.7 La qualità di socio si perde nei seguenti casi:
- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo;
- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata e/o PEC; è pronunciata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di interdizione, inabilitazione del

socio.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi di decadenza ed esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di socio.
7.7 I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

7.8 I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 8 - Organi

8.1 Sono Organi della Associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
2) il Presidente e il Vice-Presidente;
3) l'Organo di Controllo.

ART. 9 – Assemblea

9.1 L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni socio, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento o mediante PEC, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima.
L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.
9.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

9.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

9.6 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

9.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti qualora obbligatorio per legge;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 — Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea tra i soci e restano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere rieletti.

10.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

L'assunzione della carica di consigliere, oltre all'applicazione dell'art. 2382 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità: i) **requisito di onorabilità**: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e da chi è stato sottoposto alla reclusione; ii) **requisiti di professionalità**: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza di attività professionali funzionali all'attività della Associazione.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, o mediante PEC, almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 10.5.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.
10.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.
10.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.
10.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e adottare i provvedimenti di decadenza;
d) redigere il bilancio preventivo, consuntivo e quello sociale;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
f) acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione ai sensi e nei limiti del D.lgs. 117/2017;
g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le proposte di modifiche dello statuto;
i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
p) definire le attività diverse da quelle di interesse generale;
q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
10.11 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

ART. 11 - Il Presidente- il Vice Presidente

11.1 Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

11.2 Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- garantire una corretta amministrazione dell'Associazione;
- garantire l'osservanza dello statuto e proporre la modifica quando lo ritenga opportuno;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio l'Associazione.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente, il quale potrà esercitare i medesimi poteri.

ART. 12 - L'Organo di Controllo

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.4 l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 10 del D. Lgs. 112/2017.

12.2 L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione dell'art. 2399 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: i) **requisito di onorabilità**: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e da chi è stato sottoposto alla reclusione; ii) **requisiti di professionalità**: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, del c.c.; iii) **requisito di indipendenza:** la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che direttamente o indirettamente hanno rapporti patrimoniali con la Associazione, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.

12.3 Nel caso di nomina di più sindaci si avrà un organo di controllo collegiale e al suo interno dovrà essere eletto il Presidente del Collegio.

12.4 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 11, comma 4, lettera b) della Disciplina dell'Impresa Sociale, l'Organo di Controllo sarà collegiale e un componente dovrà essere nominato dai lavoratori, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

12.5 L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi a decorrere dalla nomina e può essere riconfermato; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

12.6 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

12.7 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.8 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 della Disciplina dell'Impresa Sociale, e attesta che il bilancio sociale, sia conforme alle linee guida previste dall'articolo 9, c. 2, della Disciplina dell'Impresa Sociale.
12.9 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12.10 Nel caso previsto dall'articolo 10, c. 5, della Disciplina dell'Impresa Sociale, l'Organo di Controllo può svolgere anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
12.11 Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo della Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti al registro dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010. In luogo di un Revisore Legale può essere nominata una società di revisione legale iscritta al citato registro.
12.12 Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Associazione.
12.13 Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.
12.14 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.15 Delle determinazioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto su apposito registro tenuto in ordine cronologico. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

Art.13 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
13.1 Ai sensi dell' art. 11 della Disciplina dell'Impresa Sociale nei regolamenti aziendali sono previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.
13.2 In caso di superamento da parte della Associazione di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale – divieto di ripartizione
14.1 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine non superiore a 180 giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente e il bilancio sociale redatti ai sensi dell'art. 9 della Disciplina dell'Impresa Sociale. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese secondo i termini di legge. Il bilancio sociale dovrà altresì essere pubblicato sul sito internet della Associazione.

14.2 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14.3, gli utili e gli avanzi di gestione netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
14.3 La Associazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ART. 15 Compensi per le Cariche sociali
15.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
15.2 La Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 16 - Scioglimento
16.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
16.2 I beni residuali, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quelli perseguiti dalla Associazione costituiti ed operanti da almeno tre anni scelti dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Disposizioni generali
17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile, della Disciplina dell'Impresa Sociale e del CTS, nonché ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.
F.to: Monica De Paoli

ALLEGATO " C " AL N. 36519/18236 DI REP.

Relazione giurata di stima

del patrimonio sociale dell'associazione

"CIAO...UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIE E TERRITORIO ONLUS"

con sede in Milano

Via Giovanni Pezzotti 53

Sara Auguadro

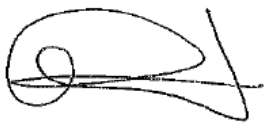

INDICE

Premessa	pag.	4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag.	6
Descrizione dell'associazione	pag.	7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag.	9
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag.	9
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 31.12.2025	pag.	10
Analisi delle singole poste di bilancio	pag.	12
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 31.12.2025	pag.	15
Scelta del metodo di valutazione	pag.	16
Sintesi finale	**pag.**	**23**

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale dell'associazione

"CIAO ... UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO ONLUS"

con sede in Milano, via Giovanni Pezzotti, 53

Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017, Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 21 aprile 2022

La sottoscritta Sara Auguadro, C.F. GDR SRA 78S64 C933H iscritta presso il Ministero della Giustizia con Decreto del 03/03/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 25 del 28/03/2008 con numero di iscrizione 149719., incaricata dall'associazione **"CIAO...UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO ONLUS"** , con sede Milano, via Giovanni Pezzotti 53, Codice Fiscale 97171340157 Partita Iva 12270560969 iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia in persona del suo legale rappresentante Fontana Elisabetta per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 dell'associazione alla data del 31 dicembre 2025. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi dell'associazione, presenta la seguente relazione di stima.

PREMESSA

la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

A norma dell'art. 22 CTS, detto patrimonio minimo potrà essere costituito da "una somma liquida e disponibile" ovvero "da beni diversi dal denaro", nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegarsi all'atto costitutivo.

L'esistenza del patrimonio minimo indicato al comma 4 dell'art. 22 CTS costituisce oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle (altre) condizioni previste dalla legge, nell'ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio RUNTS entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l'iscrizione dell'ente (alla quale consegue la personalità giuridica).

In attuazione di specifico mandato contenuto nell'art. 53 CTS, con decreto 15 settembre 2020, n. 106 (nel prosieguo: decreto RUNTS), il Ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS e le regole per la tenuta e conservazione del registro stesso.

In particolare, con riferimento al patrimonio minimo degli ETS con personalità giuridica, l'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, prevede (comma 2) che "dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice" e che devono essere specificati "entità e composizione" dello stesso. Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che "la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio", il quale - in tal caso- provvederà al versamento della stessa al legale rappresentante dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Quanto al caso in cui il patrimonio iniziale venga costituito mediante apporto di beni diversi dal denaro, il decreto RUNTS richiede (art. 16, comma 2) che "il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice", quindi mediante relazione giurata.

I successivi artt. 17 e 18 del medesimo decreto disciplinano, rispettivamente, il caso dell'iscrizione nel Registro degli enti già dotati di personalità giuridica e quello dell'ottenimento (mediante detta iscrizione) della personalità giuridica da parte di ETS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute prive sia della personalità giuridica che della qualifica di ETS: in ciascuna di tali fattispecie, mancando una disciplina specifica per la verifica del patrimonio minimo, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16".

In sostanza, il decreto RUNTS appare innovativo rispetto al CTS, "arricchendo" la disciplina legale sia (i) sul piano del contenuto della relazione giurata riguardo ai beni diversi

dal denaro apportati all'ente, in merito alla quale il CTS si limita a prevedere che dalla stessa debba risultare il loro valore, mentre il decreto richiede di specificarne la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, che (ii) riguardo alla richiesta di una specifica "attestazione della sussistenza del patrimonio", che deve risultare dall'istanza o dalla documentazione ad essa allegata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, secondo la quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo: "gli esiti di detta verifica risulteranno da apposita attestazione espressa del notaio".

In realtà, detta affermazione, contenuta in un documento privo di portata normativa, parrebbe andare oltre il testo dell'art. 22 CTS, il quale si limita a prescrivere che al notaio compete la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, il cui esito positivo costituisce presupposto logico per la presentazione della richiesta di iscrizione dell'ente nel RUNTS, al pari dell'esito positivo della verifica riguardante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (in relazione alla quale ultima nessuna fonte normativa o regolamentare richiede una specifica attestazione). Considerato, peraltro, che la previsione di tale attestazione è contenuta nell'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, appare coerente concludere nel senso della sua provenienza dal notaio.

Assolutamente condivisibile, poi, è la conseguente affermazione della citata circolare ministeriale, laddove (paragrafo 1) precisa che la suddetta attestazione "potrà essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione", così smentendo l'idea che debba necessariamente trattarsi di uno specifico, autonomo, documento di fonte notarile; l'art. 16, comma 2, del decreto RUNTS, infatti, nel riferirsi alla documentazione allegata all'istanza di iscrizione

non può che comprendervi, innanzitutto, l'atto costitutivo, il quale ben potrà contenere l'attestazione del notaio di aver verificato positivamente la sussistenza del patrimonio minimo.

Resta, pertanto, una libera ed insindacabile scelta operativa del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo quella di attestare la sussistenza del patrimonio minimo nell'atto stesso, oppure in un separato documento allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Ciò vale, evidentemente ed a maggior ragione, anche con riferimento alle domande di iscrizione al RUNTS degli enti preesistenti, in ordine ai quali pure compete al notaio, che ha ricevuto il relativo verbale di deliberazione dell'organo competente, effettuare la verifica di sussistenza del minimo patrimoniale, attestandone l'esito positivo nel verbale medesimo o in separato documento allegato all'istanza di iscrizione.

Il quarto comma dell'art. 22 CTS, dopo aver determinato in via generale l'entità del patrimonio minimo per la costituzione di un ETS munito di personalità giuridica, prevede che il relativo apporto possa essere effettuato in denaro (mediante una "somma liquida e disponibile"), oppure con "beni diversi dal denaro".

Se l'apporto in denaro non richiede ulteriori specificazioni, in caso di patrimonio costituito mediante beni diversi "il loro valore deve risultare da una relazione giurata", da allegare all'atto costitutivo, "di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Il lessico dell'art. 22, comma 4, CTS è il medesimo dell'art. 2465 c.c., in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata, per il che si richiede "la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Appare, quindi, evidente come l'attività richiesta al perito, cui sia affidata la redazione della relazione giurata sui beni diversi dal denaro da apportare all'ente di nuova costituzione, sia un'attività tipicamente "valutativa", analoga a quella del perito che valuta i conferimenti in natura in sede di co-

stituzione di una società di capitali. Anche in caso di apporto di beni diversi dal denaro, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo potrà, dagli esiti della relazione giurata (la quale si concluderà con una valutazione complessiva di detti beni), verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.

Con riguardo al caso dell'iscrizione al RUNTS di un ente già dotato di personalità giuridica (ottenuta mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma), l'art. 22, comma 1bis, CTS espressamente prevede che l'iscrizione avvenga "ai sensi delle disposizioni del presente articolo". Ciò postula anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dal comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di un requisito essenziale per il conseguimento della qualifica di ETS, rispetto al quale non può considerarsi appagante il fatto che -in epoca precedente- l'adeguatezza del patrimonio allo scopo sia stata valutata in occasione del decreto di riconoscimento; tale inadeguatezza, a ben vedere, emerge indirettamente anche dalla nuova disciplina di tutela del patrimonio in relazione alle perdite oltre il terzo, introdotta dall'art. 22, comma 5, CTS, disciplina che porta ad affermare la necessità di verificare nel tempo il permanere del requisito patrimoniale minimo.

Nello stesso senso la citata Circolare ministeriale n. 9/2022, secondo la quale anche per gli enti preesistenti (già) muniti di personalità giuridica "deve ritenersi che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale".

Il caso degli enti preesistenti, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile a quello degli enti di nuova costituzione, in quanto lì siamo di fronte ad una situazione dinamica, avendo a che fare con enti il cui patrimonio sarà caratterizzato da poste attive e passive, soggette a mutazioni potenzialmente quotidiane. Ovviamente, la situazione sarà la medesima sia per gli enti già iscritti al RUNTS che intendano conseguire la personalità

giuridica, sia per gli enti privi della qualifica di ETS, che intendano conseguire contestualmente detta qualifica e la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro.

Appare evidente, con riferimento a tali situazioni, come lo scrutinio relativo alla sussistenza del requisito patrimoniale minimo non possa fondarsi sulla mera verifica della disponibilità di una somma di denaro "liquida e disponibile" almeno pari al limite minimo normativamente determinato, non potendo ciò far escludere "a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità": occorre, invece, avere come riferimento l'intero patrimonio dell'ente, cioè il cd. "netto patrimoniale".

In relazione a ciò, si è ritenuto, in analogia con quanto prevede l'art. 42-bis c.c. (introdotto proprio dal d.lgs. n. 117/2017) riguardo alla trasformazione degli enti senza scopo di lucro, che l'attività di verifica sia "legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS".

- Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 30 giugno 2025, può essere assunto, il valore del patrimonio netto dell'associazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché

nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio dell'associazione alla data del 31 dicembre 2025.

DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto dell'associazione "CIAO...UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO Onlus" è stata fissata al 31 dicembre 2025, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2025.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, completi di verbale del consiglio di amministrazione portante la relazione delle attività, relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2022, bilancio contabile al 31/12/2023, bilancio contabile al 31/12/2024 e bilancio 31 dicembre 2025;
- i libri sociali;
- i soci al 31 dicembre 2025 sono 9 e alla data della perizia 9.
- I volontari sono pari al 31/12/2025 sono 8 e alla data della perizia 8.
- in merito alla gestione del personale i dipendenti al 31 dicembre 2025 e alla data della perizia sono pari a 6;
- i cespiti ammortizzabili;
- l'ente è iscritto in CCIAA solo al REA MI-2650405.

DESCRIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione CIAO...un ponte tra carcere, famiglia e territorio è istituito nella forma giuridica della associazione non riconosciuta ed è iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro al numero 395.

Si qualifica come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) ai sensi del

Dlgs 460/97 e come tale risulta iscritto alla Anagrafe unica delle onlus di cui all'art. 11 del Dlgs 460/97.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 101 e 104 del Dlgs 117/2017, dall'interpretazione autentica fornita dall'art. 5-sexies del DL 148/2017, nonché dal DD 561/2021, l'ente mantiene la propria iscrizione alla Anagrafe unica delle onlus e con essa la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Quanto sopra comporta che lo statuto dell'ente e conseguentemente le attività concretamente dallo stesso poste in essere, rimangano vincolate alle previsioni del Dlgs 460/97, fino al 31/12/2025, quando entrerà in vigore la parte fiscale del D.Lgs 117/2017.

L'ente, in coerenza con le previsioni del Dlgs 460/97, agisce senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti in situazione di difficoltà.

In particolare, l'associazione, intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire il reinserimento sociale di soggetti provenienti dal circuito penitenziario attraverso l'accesso a misure alternative al carcere e ai permessi premio;
- sostenere i soggetti in situazioni di fragilità, disagio e/o grave emarginazione;
- promuovere e sostenere i percorsi di inserimento sociale e il raggiungimento della autonomia economica e abitativa di soggetti in difficoltà;
- ottimizzare l'utilizzo e incrementare la disponibilità degli alloggi;
- consolidare ed estendere la collaborazione e il lavoro di rete con i servizi, gli enti locali, le organizzazioni del privato sociale;
- migliorare strumenti, conoscenze e competenze negli ambiti di intervento dell'associazione
- facilitare percorsi formativi per volontari e operatori del sociale

1.1.b) Attività di interesse generale di cui all'art.5 Dlgs 117/2017 richiamate nello statuto

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonvio-

lenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti del consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Sviluppo di attività di accoglienza abitativa a carattere sociale (housing sociale) rivolta a:

a. soggetti provenienti dal circuito penitenziario (detenuti in misura alternativa, in permesso premio ed ex-detenuti)

b. mamme detenute con i loro bambini all'interno delle strutture penitenziarie presenti sul territorio

c. mamme con bambini in situazioni di fragilità e in condizioni di bisogno abitativo

d. giovani, adulti e famiglie in difficoltà e/o coinvolti in situazioni di devianza e di grave abbandono.

2. Attivazione di servizi educativi, psicologici, sociali, legali individualizzati per sostenere e accompagnare i soggetti di cui sopra, all'interno di processi volti all'autonomia personale, lavorativa, abitativa;

3. Avvio di interventi di mediazione e di colloqui di carattere criminologico a favore di soggetti in difficoltà

4. Promozione di attività di segretariato sociale e di orientamento al lavoro rivol-

to sempre a soggetti di cui al punti 1

5. Creazione, organizzazione e gestione di attività pedagogiche, psicologiche e di mediazione per il sostegno a famiglie in difficoltà

6. Sviluppo di servizi e attività che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro per le famiglie in difficoltà

7. Collaborazione con l'Istituzione Pubblica, i Servizi Sociali e le altre realtà presenti sul territorio e operanti nei settori di competenza dell'associazione;

In via connessa, quale attività accessoria all'attività istituzionale, l'organizzazione potrà altresì svolgere:

8. progetti finalizzati alla prevenzione della devianza e della criminalità, alla sicurezza del cittadino

9. attività di formazione del personale e dei volontari di cui si avvale l'organizzazione, attraverso iniziative specifiche di aggiornamento culturale e professionale;

10. partecipazione e promozione di incontri, seminari, dibattiti ed iniziative editoriali sulle problematiche riguardanti la grave emarginazione, le attività dell'ente e/o le tematiche da essa trattate nel perseguimento della propria mission istituzionale.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In coerenza con quanto previsto dal DD 561/2021, l'ente non risulta ancora iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del Dlgs 117/2017 ma conserva, nel cosiddetto periodo transitorio stabilito dall'art. 101 e seguenti del Dlgs 117/2017, l'iscrizione alla Anagrafe unica delle onlus di cui all'art. 11 del Dlgs 460/97.

Regime fiscale adottato

In considerazione della qualifica di onlus e delle previsioni dell'art. 12 del Dlgs

460/97, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Nell'ambito del regime transitorio previsto dal Dlgs 117/2017 sono applicabili le disposizioni dell'art. 104 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) del medesimo decreto legislativo.

Sotto il profilo IRAP l'ente, in quanto onlus, gode dell'esenzione prevista dalla normativa emanata dalla Regione Lombardia (L.R. Lombardia 27/2001).

Sotto il profilo IVA la associazione è dotata di Partita IVA: 12270560969.

Sedi

L'Ente ha sede legale in Milano, Via Pezzotti 53, presso la Parrocchia SS. Quattro Evangelisti.

La sede operativa è in Milano, Via Magliocco 2, dove vi è l'ufficio e la casa famiglia protetta per madri detenute con i bambini

Gli alloggi per l'autonomia gestiti sono così allocati:

Via Bobbio 6

Largo Balestra 1

Via Antegnati 7

Via Antegnati 11

Soci

L'ente è associazione non riconosciuta, iscritta n. 395 del Registro Provinciale Associazioni senza scopo di lucro. Ha una assemblea di 9 soci e un comitato esecutivo composto da 5 membri.

L'ente non pone in essere attività nei confronti dei propri soci essendo l'attività svolta nei confronti di soggetti terzi.

Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti

Il Patrimonio netto alla data del 31/12/2025, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad Euro 234.381 formatosi a seguito del fondo di dotazione iniziale e gli avanzi precedenti, oltre all'avanzo pari a 46.431.

I dipendenti sono 6. I volontari sono 8.

L'associazione non ha la personalità giuridica.

Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Elisabetta Fontana Presidente

Maurizio Picciotto Vice Presidente

Luigi Daniele Tesoriere

Matteo Platè Consigliere

Andrea Tollis Consigliere

Organo di controllo

Sara Auguadro

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che l'associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'ufficio amministrativo dell'associazione ha fornito al sottoscritto la sopra riportata situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio della associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, al netto di eventuali passività anche potenziali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2025

La situazione patrimoniale fornita dalla associazione consiste nel bilancio infrannuale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	68.712
Immobilizzazioni Finanziarie	315
Rimanenze	0
Crediti	168.572
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	204.252
Ratei e Risconti	49.719
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	**491.570**
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	27.397
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	206.984
Disavanzi/avanzi portati a nuovo	0
avanzo di esercizio	46.431
Totale Patrimonio Netto	**280.812**
Fondi per Rischi ed Oneri	0

Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.732
Debiti	45.912
Ratei e risconti	103.114
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	**491.570**
RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale, raccolte fondi	491.611
A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte fondi	445.180
avanzo attività interesse generale	**46.431**
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
avanzo dell'esercizio	**46.431**

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

Elementi patrimoniali dell'attivo

Immobilizzazioni

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni immateriali

Non vi sono immobilizzazioni immateriali .

Immobilizzazioni materiali ed in corso e acconti

Il totale delle immobilizzazioni materiali sono pari a costo storico è 138.074, e i fondi pari a 69.362, per un netto pari a 68.712 e risultano così composte:

- ✓ immobile In Comune di MILANO, via Giovanni da Cermenate n.58 locale ad uso magazzino deposito al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati come segue: foglio 579 (cinquecentosettantanove), mappale 408 (quattrocentootto), subalterno 19 (diciannove), viale Giovanni Da Cermenate n. 58, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 40, superficie catastale mq. 49 , rendita euro 43,38, per un costo storico pari a 22.500 e al netto del fondo pari a 18.900, Ai fini della perizia è stata richiesta una stima valutativa di massima di mercato all'Arch. Tatiana Costa che ha valorizzato il bene immobile sopra identificato per un valore pari ad euro 26.000; ai fini della perizia ed in via prudenziale si ritiene di confermare il valore indicato in contabilità.
- ✓ Ai fini della presente perizia si ritiene di confermare il valore pari ad euro 18.900;
  - Mobili arredi e infissi per un costo storico pari a 95.494, ammortizzati per euro 45.682 che rilevano un netto pari a 49.812, ai fini della presente perizia si ritiene di confermare il valore.
  - Gli altri beni risultano completamente ammortizzati e ai fini della perizia e per prudenza si ritiene di confermare il valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Banca ETICA quantità totale al valore nominale. Si ritiene di confermare il valore pari ad euro 315,00 sia per la natura sia per la loro riclassificazione nella voce nelle immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non vi sono rimanenze.

Crediti

Vi sono crediti pari ad euro 168.572 così suddivisi:

	Valore 31/12/2025
Crediti verso enti pubblici	69.386,67
Crediti verso soggetti privati per contributi	93.047,48
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.137,78
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	**168.571,93**

I crediti verso enti pubblici sono così suddivisi:

REGIONE LOMBARDIA (Bambini senza Sbarre) ENTE PUBBLICO Sistema Spazio Giallo in rete 2 pari ad euro 14.489,76

COMUNE DI MILANO ENTE PUBBLICO CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA MAMME E BAMBINI pari ad euro 50.016,91

CONSORZIO DI VERBANIA ENTE PUBBLICO CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA MAMME E BAMBINI pari ad euro 4.880;

FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO ENTE PRIVATO RICOMINCIO DA ME pari ad euro 8.240

CIBIS 3 ENTE PRIVATO OFFICINA DEI LEGAMI - LIBERI DI CRESCERE Pari ad euro 61.807,48

FONDAZIONE COMUNITA' MILANO ENTE PRIVATO BUTTERFLY SEASON pari ad euro 23.000.

Gli altri crediti sono pari a depositi cauzionali e un erario c/ritenute IRPEF pari a d euro 920,83 e acconto IRES 584; ai fini della presente perizia si ritiene di confermare i valori.

Attività finanziarie non immobilizzate

Sono pari a zero

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide:

conto corrente Credit Agricole euro 186.797,51.

conto corrente Banca Etica euro 16.805,63.

Cassa euro 394,81

Paypal 254,06

Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Ratei e risconti attivi

Sono pari a 49.719,40 euro e riguardano per l'importo più elevato a ratei attivi per euro 13.530 relativi a Contr sogg pubb Reg Lomb acc ex carcerar e risconti attivi sono 1.078 per assicurazioni e 35.110,41 per affitto con la Parrocchia di competenza degli anni successivi.

Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Elementi patrimoniali del passivo

Fondi per rischi ed oneri

E' pari a 0.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

E' pari a 61.732,50 per fondo TFR. Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore..

Debiti verso soci

E' pari a 0.

Debiti verso banche

E' pari a 0.

.Debiti verso fornitori

E' pari a 6.631,34 per debiti verso fornitori. Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Debiti tributari

E' pari a 4.399.70 pari a l'ultima mensilità relativa ai dipendenti. Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale e altri debiti verso dipendenti

E' pari a 6.233,31 pari a l'ultima mensilità relativa ai dipendenti. Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore

Altri debiti

E' pari a 28.648,12 relativo a euro 7.077 per debiti verso dipendenti e 21.321,12 per debito verso la Parrocchia e una voce residuale di 250; ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Ratei e risconti passivi

E' pari a 103.114 e sono risconti passivi principalmente a contributi su progetti e

31.526,42 per oneri differiti. ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore,

In sintesi:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:		
Patrimonio Netto al 31/12/2025	**A**	
Fondo di dotazione		27.397
Riserve a patrimonio vincolato per dec.organi istit.		0
Riserve a patrimonio libero		206.984
avanzi portati a nuovo		0
avanzo esercizio		46.431
Rettifiche in sede di perizia	**B**	0
Patrimonio Netto Rettificato al 31/12/2025	**A+B**	280.812

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO RETTIFICATA

ALLA DATA DEL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	68.712

Immobilizzazioni Finanziarie	315
Rimanenze	0
Crediti	168.572
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	204.252
Ratei e Risconti	49.719
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	**491.570**
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	27.397
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	206.984
Disavanzi/avanzi portati a nuovo	0
avanzo di esercizio	46.431
Totale Patrimonio Netto	**280.812**
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.732
Debiti	45.912
Ratei e risconti	103.114
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	**491.570**

RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale, raccolte fondi	491.611
A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte fondi	445.180
avanzo attività interesse generale	**46.431**
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
avanzo dell'esercizio	**46.431**

LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad una associazione che esercita in via prevalente l'attività di beneficenza.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle fondazioni del ter-

zo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D.Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione della associazione oggetto di perizia essendo un soggetto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti le modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

L'art. 16 del d.m. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui

situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 30.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale della associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 Cts, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000".

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 "nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS", tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di "monetizzazione", identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi

del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la "basis of value" del perito estimatore. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ets.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, ai fini della discussione, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al Runts il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporti l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore: per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione della associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D.Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "**metodo patrimoniale semplice**". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia della associazione oggetto di stima, dal fatto che:

a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato (Guatri-Bini, "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende", ed Egea, 2009, pag. 134 ss. E Fondazione Nazionale dei Commercialisti marzo 2022) quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccole e medi enti ;

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione, infine, offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui la associazione opera, nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto ***"metodo patrimoniale semplice"***, *metodo che si attaglia alle caratteristiche della associazione oggetto di valutazione.*

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione della associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: è minore sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se poten-

zialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

La formula da applicarsi, utilizzando tale metodo, per la determinazione del valore dell'ente è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore dell'ente e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

PATRIMONIALE SEMPLICE

Con riferimento all'utilizzazione del presente metodo il sottoscritto perito ricorda che la formula da applicarsi per la determinazione del valore della associazione è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore della associazione e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

Nella valutazione Vi sono presenti i valori del bilancio annuale al 31/12/2025.

Si è proceduto quindi al calcolo del Capitale Economico come segue:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:		
Patrimonio Netto al 31/12/2025	A	280.812
Fondo di dotazione		27.397
Riserve vincolate per dec.organi istituzionali		0
Riserve a patrimonio libero		*206.984*
avanzi portati a nuovo		0

avanzo esercizio		46.431
Rettifiche in sede perizia	B	0
Patrimonio Netto Rettificato al 31/12/2025	A+B	280.812

Ne consegue che la valutazione della associazione sulla scorta del metodo di controllo risulta essere pari ad **Euro 250.000.**

SINTESI FINALE

Il valore del patrimonio netto dell'associazione "CIAO... UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIE E TERRITORIO ONLUS"

Per la valutazione della associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato:

METODO PATRIMONIALE SEMPLICE **Euro 250.000**

Metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'associazione.

Il sottoscritto ritiene, in conclusione, di determinare il valore complessivo alla data del 31 dicembre 2025 attestando che il patrimonio netto dell'associazione risulta pari a uro 250.000 e pertanto superiore al valore minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/2017.

Pertanto sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati al 31/12/2025 e forniti in sede di perizia e coerentemente con l'art. 22, co. 1, del d.lgs. 117/2017, e dell'articolo 22 co.4 del medesimo decreto legislativo si attesta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 15.000, costituente il presupposto per l'iscrizione nel Runts ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Milano, 2 marzo 2026

Dott. Sara Auguadro

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs.

117/2017

Repertorio numero 36548

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno 3 del mese di marzo,

3 marzo 2026.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Avanti a me dottoressa **Monica De Paoli**, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparsa:

Sara Auguadro, nata a Como il giorno 24 novembre 1978, codice fiscale GDR SRA 78S64 C933H, domiciliata in Como, Viale per San Fermo della Battaglia n. 45, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori al n. 149719 con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2008.

Detta Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione peritale che precede richiesta dalla Associazione **"CIAO. ...un ponte tra carcere, famiglia e territorio ONLUS"**, con sede in Milano, via Pezzotti n. 53, codice fiscale 97171340157, ai fini della determinazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del D.lgs. 117/2017 e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento alla comparente, previa ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

La comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto alla comparente, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.

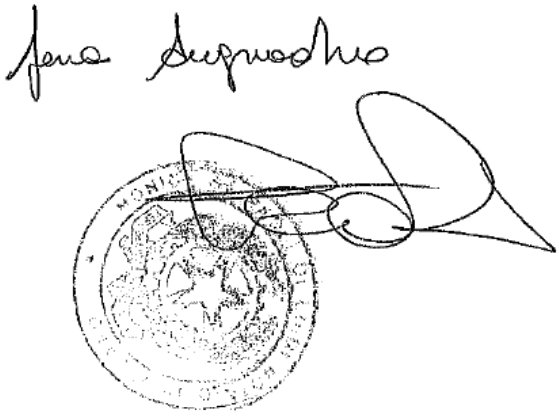

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Allegato "D" al n. 36519/18236 di repertorio

Data: 26/02/2026 Ora: 12.23.50 pag: 1 Segue

Visura n.: T223241/2026

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 26/02/2026

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di MILANO
Soggetto individuato	**C.I.A.O. UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO, O.N.L.U.S. sede in MILANO (MI) (CF: 97171340157)**

1. Immobili siti nel Comune di MILANO (Codice F205) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		**547**	**4**	**708**	**2**		**B/1**	**3**	**1.518m³**	**Totale: 505 m²**	**Euro 2.273,55**	VIA VINCENZO MAGLIOCCO n. 2 Piano 2 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/04/2018 Pratica n. MI0153446 in atti dal 06/04/2018 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 53083.1/2018)	Notifica Annotazione

Immobile 1: **Notifica:** Notifica effettuata con protocollo n. MI0185135 del 01/05/2018

Annotazione: di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Totale: m³ 1.518 Rendita: Euro 2.273,55

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	C.I.A.O. UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO, O.N.L.U.S.	97171340157*	(1S) Proprieta' superficiaria 1/1
2	PARROCCHIA SANTI QUATTRO EVANGELISTI	97050170154*	(1T) Proprieta' per l'area 1/1
DATI DERIVANTI DA	Atto del 07/08/2017 Pubblico ufficiale PACIELLO PERICLE Sede MILANO (MI) Repertorio n. 2969 - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO Nota presentata con Modello Unico n. 41127.1/2017 Reparto PI di MILANO 1 in atti dal 08/08/2017		

2. Immobili siti nel Comune di MILANO (Codice F205) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		**579**	**408**	**19**	**2**		**C/2**	**2**	**40m²**	**Totale: 49 m²**	**Euro 43,38**	VIALE GIOVANNI DA CERMENATE n. 58 Piano S1 VARIAZIONE del 29/04/2016 Pratica n. MI0202549 in atti dal 29/04/2016 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n. 64114.1/2016)	Annotazione

Visura n.: T223241/2026

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 26/02/2026

Immobile 1: **Annotazione:** di stadio: acquisizione planimetria

Totale: m² 40 Rendita: Euro 43,38

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	C.I.A.O. UN PONTE TRA CARCERE, FAMIGLIA E TERRITORIO, O.N.L.U.S.	97171340157*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	Atto del 19/05/2023 Pubblico ufficiale PACIELLO PERICLE Sede MILANO (MI) Repertorio n. 9051 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 27863.1/2023 Reparto PI di MILANO 1 in atti dal 27/05/2023		

Totale Generale: m² 40 m³ 1.518 Rendita: Euro 2.316,93

Unità immobiliari n. 2

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui all'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 9 nove aprile 2026 duemilaventisei.

Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154